

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, sentenza del 5 novembre 2019 (1 BvL 7/16),  
in merito alle sanzioni per beneficiari del sussidio sociale “Hartz IV”**

17/11/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto, nell’ambito di un giudizio in via incidentale, che alcune sanzioni, previste dalla normativa *Hartz IV* in merito ai sussidi sociali<sup>1</sup>, comminate per il mancato rispetto, da parte dei beneficiari, di obblighi imposti dalla normativa (tra cui quello di cooperare per la ricerca di posti di lavoro finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro), siano parzialmente incostituzionali.

In particolare, sono state ritenute incompatibili con la Legge fondamentale le sanzioni che, applicando tagli superiori al 30%, prevedono la riduzione del sussidio mensile ossia l’indennità di base (pari a 424 euro al mese) per coloro che, senza una valida giustificazione, non accettano le offerte di lavoro che vengano loro proposte dall’ufficio per l’impiego in base alla normativa *Hartz IV* e che siano ritenute “ragionevoli”.

In base alla sentenza, a seconda del tipo di infrazione, il sussidio potrà essere ridotto fino ad un massimo del 30%, ma non oltre, quindi non più fino al 60% o al 100%, come era stato previsto dalla normativa *Hartz IV*. Chi rifiutava un lavoro offerto dal *Jobcenter* (ufficio per l’impiego) rischiava infatti di non ricevere il sussidio *Hartz IV* per tre mesi. In casi estremi, quali ad esempio casi di recidiva, il sussidio poteva essere cancellato del tutto.

La sentenza del Tribunale costituzionale ha riguardato il caso di un giovane disoccupato di Erfurt che, nel 2014, aveva rifiutato un lavoro come magazziniere offertogli dal *Jobcenter* perché preferiva lavorare come venditore. Il beneficiario del sussidio non aveva accettato nemmeno una ulteriore offerta di lavoro, sebbene avesse ad oggetto una mansione da esplicitarsi nell’ambito del

---

<sup>1</sup> L’*Hartz IV* – ufficialmente “*Arbeitslosengeld II*” – è stato introdotto nel 2005, nell’ambito di un più ampio pacchetto di riforme finalizzate a tagliare i costi dello stato sociale, a rilanciare l’economia e ad abbattere la disoccupazione (riforme note come “Agenda 2010”). Non si tratta di una classica indennità di disoccupazione, che in Germania è rappresentata dal c.d. “*Arbeitslosengeld I*” (destinato a chi ha perso il lavoro e negli ultimi anni ha regolarmente versato contributi; in tal caso viene versato un sussidio per un periodo massimo di 24 mesi calcolato partendo dagli stipendi lordi degli ultimi 12 mesi). L’*Hartz IV* è, invece, un sussidio sociale che può essere richiesto da chiunque risieda stabilmente in Germania, di età compresa tra 15 e 65/67 anni, che possa lavorare per almeno tre ore al giorno, non abbia un patrimonio sufficiente per mantenersi in modo autonomo, e non disponga di un lavoro oppure guadagni meno del minimo vitale. Di norma ammonta a 424 euro al mese per un maggiorenne, anche se varia molto a seconda della composizione del nucleo familiare. L’assegno è finalizzato a coprire le spese per gli alimenti, il vestiario e la corrente elettrica, ma anche per l’istruzione e le attività ricreative. All’assegno base si aggiungono poi le spese per l’affitto e il riscaldamento, le quali vengono coperte a parte dallo Stato, che si fa anche carico, insieme con gli altri assicurati, dei costi dell’assicurazione sanitaria. Per ulteriori dettagli, v. [https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/arbeitslosengeldii-in-berlin\\_italienisch.pdf](https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/arbeitslosengeldii-in-berlin_italienisch.pdf).

settore-vendite. Il *Jobcenter*, per questa ragione, gli aveva ridotto il sussidio base nella misura del 60%. Il tribunale sociale di Gotha (Turingia), adito dal beneficiario del sussidio, ritenendo che la riduzione applicata dal *Jobcenter* potesse non essere compatibile con la Legge fondamentale, si era rivolto al Tribunale di Karlsruhe.

Il Tribunale costituzionale ha sottolineato come i requisiti centrali per l'implementazione delle prestazioni assistenziali derivino dalla garanzia del c.d. minimo esistenziale o vitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge fondamentale (LF), che sancisce la dignità umana, in combinato disposto con l'articolo 20, comma 1, LF (sullo stato sociale).

Il legislatore dispone tuttavia di un certo margine di manovra nell'assicurare la tutela di tale minimo esistenziale. Ed in tal senso si sottolinea come non sia il sostentamento autonomo dell'uomo una condizione per tutelare la dignità umana; piuttosto, la creazione dei presupposti per una vita auto-responsabile e indipendente è posto alla base del sistema di protezione dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, per. 2, LF. Tuttavia, la Legge fondamentale non impedisce al legislatore di collegare il beneficio delle prestazioni sociali al fine di garantire un'esistenza dignitosa al c.d. principio di subordinazione, con il che il legislatore può decidere di concedere le prestazioni assistenziali solo alle persone che non possono autonomamente provvedere alla propria esistenza. In tale senso il legislatore dà attuazione al principio dello stato sociale di cui all'art. 20, comma 1, LF.

Il legislatore può inoltre imporre obblighi di cooperazione ragionevoli ai beneficiari del sussidio, se sono in grado di lavorare, al fine di superare il proprio stato di bisogno e può sanzionare la violazione di relativi obblighi revocando temporaneamente le prestazioni assistenziali. Tuttavia, a causa degli oneri straordinari che derivano dalla limitazione delle prestazioni, si devono applicare rigorosi requisiti di proporzionalità; in questo caso, il margine di valutazione del legislatore, altrimenti ampio, è limitato. Quanto più lungo è il tempo trascorso dall'entrata in vigore della normativa tanto maggiore e approfondita deve essere la valutazione sugli effetti pratici derivanti dall'applicazione della normativa, non potendosi basare la valutazione su mere ipotesi. Inoltre, devono prevedersi condizioni e modalità sulla cui base i beneficiari del sussidio che abbiano subito una riduzione dell'importo inizialmente erogato possano riottenerlo nella misura originariamente stabilita.

Con questa motivazione, il Tribunale costituzionale federale, pur non censurando una riduzione delle prestazioni pari al 30% del sussidio base in caso di prima violazione di determinati obblighi di collaborazione, ha dichiarato incostituzionale la normativa laddove prevedeva l'applicazione di sanzioni che, nei casi di ripetute violazioni nell'arco di un anno, consistessero in riduzioni superiori al 30% del sussidio base o addirittura portassero alla completa sospensione delle prestazioni. Inoltre, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la normativa scrutinata fosse incostituzionale nella parte in cui le sanzioni comportavano una riduzione anche in caso di difficoltà estrema o in casi eccezionali e laddove si prevedeva un rigido termine di tre mesi per tutte le riduzioni delle prestazioni (anziché stabilire termini diversi a seconda dei singoli casi).

Il Tribunale ha dichiarato che le disposizioni incostituzionali potranno ancora trovare applicazione, con alcuni correttivi, fino all'adozione di una nuova normativa.

Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina *web*:  
<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-074.html>

*Maria Theresia Roerig*